

Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro – Cass. n. 37716/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - sospensione del rapporto - in genere - Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro - Impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla retribuzione - Configurabilità - Condizioni.

Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1258, Cod_Civ_art_1206

Corte

Cassazione

37716

2022